

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5251

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MACIS, BATTELLO, ONORATO, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, LONGO, SALVATO, CORRENTI, GRECO, TOSSI BRUTTI (1286); ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, FRANZA, GUIZZI, SCEVARELLI, CASSOLA, SIGNORI, AGNELLI ARDUINO, INNAMORATO, FORTE, MARNIGA, ZITO, BOZZELLO VEROLE, RICEVUTO, CUTRERA, GEROSA, MANCIA, FERRARA PIETRO, CALVI, MERAVIGLIA, ACHILLI, GIUGNI, VELLA (1594)

E

DISEGNO DI LEGGE

(1605)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**VASSALLI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**FANFANI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**AMATO**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**GAVA**)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(**MACCANICO**)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1990 (Stampati nn. 1286, 1594 e 1605)

Istituzione del giudice di pace

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace).

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

ART. 3.

(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace).

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

ART. 4.

(Nomina nell'ufficio).

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in seduta congiunta formulano le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 5.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche p̄gresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 2 e 3, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 6.

(Corsi per i giudici di pace).

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire 500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

ART. 7.

(Durata dell'ufficio).

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere

confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

ART. 8.

(Incompatibilità).

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, e loro sezioni;

b) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

ART. 9.

(Decadenza e dispensa).

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I giudici di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 10.

(Doveri e controlli disciplinari).

1. Il giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

ART. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace).

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

ART. 12.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono ri-

spettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.300 unità di cui:

- 1.000 VIII livello;
- 1.800 VI livello;
- 1.000 V livello;
- 2.000 IV livello;
- 1.500 III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

- 300 VII livello;
- 600 VI livello;
- 800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza

del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato, ovvero dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

ART. 14.

(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al comma 2 in lire 28.215.000.000.

ART. 15.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le

funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

ART. 16.

(Sorveglianza).

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

ART. 17.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Competenza del giudice di pace).* — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al

secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad opposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

ART. 18.

(Competenza del pretore).

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace ».

ART. 19.

(Connessione).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

« Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di

cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del terzo comma, sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale ».

ART. 20.

(Patrocinio).

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *(Patrocinio).* — Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ».

ART. 21.

(Giudizio secondo equità).

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione ».

ART. 22.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: « Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE » è sostituita dalla seguente: « Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE ».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 311. — *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).* — Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili ».

ART. 23.

(Poteri istruttori del giudice).

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — *(Poteri istruttori del giudice).* — Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ».

ART. 24.

(Querela di falso).

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *(Querela di falso).* — Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il docu-

mento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma ».

ART. 25.

(Forma della domanda).

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: « CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE » è sostituita dalla seguente: « CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *(Forma della domanda).*
— Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

ART. 26.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace).

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Rappresentanza davanti al giudice di pace).* — Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare ».

ART. 27.

(Contenuto della domanda).

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *(Contenuto della domanda).* — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

ART. 28.

(Costituzione delle parti).

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Costituzione delle parti).* — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

ART. 29.

(Trattazione della causa).

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *(Trattazione della causa).* — Nella prima udienza il giudice di pace

interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

ART. 30.

(Decisione).

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *(Decisione).* — Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

ART. 31.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *(Conciliazione in sede non contenziosa).* — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ul-

timo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

ART. 32.

(Termini per le impugnazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello ».

ART. 33.

(Impugnazione).

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità ».

ART. 34.

(Giudice dell'appello).

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

ART. 35.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.

ART. 36.

(Competenza in materia penale del giudice di pace).

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

ART. 37.

(Procedimento penale innanzi al giudice di pace).

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le norme del

codice di procedura penale relative al procedimento davanti al pretore.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non si applicano gli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Per i casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, e in luogo dell'incidente probatorio, provvede direttamente il pubblico ministero, osservate le garanzie del contraddittorio.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate, su delega del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini ovvero, in mancanza, da un avvocato, un procuratore o un notaio residente nel circondario. Il procuratore della Repubblica può sempre riservare a sè l'esercizio di tali funzioni.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi alla corte d'appello.

6. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

ART. 38.

(Entrata in vigore del decreto legislativo).

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1994.

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Coordinamento).

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « conciliatore », « giudice conciliatore » e « vice conciliatore » ovvero « ufficio di conciliazione », queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace » e « ufficio del giudice di pace ».

ART. 40.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta provvedono, rispettivamente, il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

ART. 41.

(Conoscenza delle lingua italiana e tedesca).

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

ART. 42.

(Norme di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

ART. 43.

(Cause pendenti).

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

ART. 44.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

ART. 45.

(Dei giudici).

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;

- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza ».

ART. 46.

(Regime fiscale).

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di un milione di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio; le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

ART. 47.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 48.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Istituzione del giudice di pace ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

(Efficacia delle norme).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1; 3, commi 2 e 3; 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 5; da 7 a 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47, hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.